

Citta' metropolitana di Torino

**R.R. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Ivrea ad uso agricolo assentita al Sig. UGO MASSIMO - D.D. n. 495 - 9085 del 26/08/2019.**

**RINNOVO Pratica N. A/1200 ASSENSO**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4271 del 14/07/2023; Pratica n. A/1200

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

**DETERMINA**

di assentire al Sig. UGO MASSIMO residente in *omissis* - C.F. *omissis*, il **rinnovo** ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Ivrea, ad uso agricolo, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 agosto**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore di potenza tale che la portata massima prelevata non superi 15,28 l/s e la portata media non superi 0,006 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **30 mc** senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo/domestico per l'irrigazione dei terreni siti nel Comune di Ivrea, distinti in Catasto al Foglio 48 Particelle nn. 117-119-121, aventi una superficie complessiva di Ha 0,5;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale o inferiore al Deflusso Ecologico pari a 55.100 l/s nel mese di giugno e pari a 30.600 nei mesi di luglio e di agosto;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
6. Il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo all'annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)